



Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against Women (TRAVAW)

Interventi a tutela della vittima di
violenza domestica: i provvedimenti
del giudice civile

Cinzia Calabrese, Lawyer Milano Bar
Consiglio Nazionale Forense

I tipi di violenza sono vari

sia dal punto di vista soggettivo sia oggettivo

- Da un punto di vista **soggettivo**, non solo violenza tra coniugi o conviventi, ma anche di relazioni tra
 - 1) figlio/genitore
 - 2) fratello/sorella
 - 3) nipote/nonno

OGGETTIVO

- **Violenza psicologica** : intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori (atteggiamenti che, in un primo momento, non sono neppure percepiti come violenza da parte della stessa vittima), svilimento ruolo genitoriale
- **Violenza fisica** : non solo produrre lividi, ferite e fratture, ma anche urlare e aggredire verbalmente la vittima, spaccare oggetti, mettere le mani al collo, minacciarla con armi o coltelli;

- **Violenza economica** : atteggiamenti – spesso non riconosciuti come violenza – volti ad impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo
- **Violenza assistita** : violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti

civile e penale

- La L. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) ha introdotto una doppia tipologia di misure di contenuto non proprio identico costituite
 - a) dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari
 - b) dalla misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare - art. 282 cpp – estendendone l’ambito di applicazione soggettivo alla famiglia di fatto

Corte Cost., sentenza 5 novembre 2015 n. 220

- La Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi

Gli ordini di protezione

- L'art. 342 *bis* c.c. afferma che “***quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c.***”

- Il grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà se può costituire fonte dell'obbligo al risarcimento del danno per violazione del generico dovere di *neminem ledere*, all'interno del nucleo familiare, consente l'emissione di un odp, come indicati dall'art. 342ter cod.civ.

Art. 342-bis c.c.

- Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter qualora la **CONDOTTA**
- del coniuge
- o di un altro convivente
- sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente

APPLICAZIONE

PER L'APPLICAZIONE degli ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI è necessario che :

- 1) vi sia una condotta causa di **“grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà”** della vittima della condotta stessa
- 2) tale condotta si verifichi all'interno di una **relazione familiare**

Presupposti. abuso familiare

- Presupposto indispensabile è l'esistenza di un grave pregiudizio *all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale dell'altro convivente*
- Il Titolo IX bis fa riferimento agli abusi familiari ma non c'è una definizione dell'abuso familiare.
- Secondo la Dottrina, sono due gli elementi che valgono a definire il concetto di “abuso” :

Illiceità del comportamento

- Il primo consiste nella illiceità del comportamento. L'ordinamento vieta l'uso della VIOLENZA, della PREVARICAZIONE che determinano la LESIONE dell'INTEGRITA' FISICA o MORALE dei membri della famiglia.
- Anche se questi comportamenti non integrino delle ipotesi di reato, si tratta di FATTI ILLECITI che possono costituire fonte di responsabilità civile e che vengono sanzionati nel sistema degli odp

Relazione familiare

- In secondo luogo, la parola indica che l'illecito si compie nel quadro di una **relazione familiare**, incidendo negativamente su di essa

La Legge n.76/2016

Art. 1.

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

- 14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

- Il legislatore ha scelto di non definire la condotta pregiudizievole in modo da includervi ogni comportamento in cui si realizzi la violenza domestica. Nella relazione al disegno di legge n. 2675 “misure contro le violenze nelle relazioni familiari è stato evidenziato che “si esclude ...che ai fini dell’applicabilità della tutela civilistica la detta condotta debba assurgere ad integrare **atti configurabili come maltrattamenti penalmente rilevanti**; essa potrebbe pertanto consistere anche in un **minus**, purché ovviamente sia causa di un grave pregiudizio

- Il requisito della convivenza (inteso come “*perdurante coabitazione*”). Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, 2, 184) sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in *Foro It.*, 2007, 12, 1, 3572).

Non manca poi un diverso orientamento secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche a seguito della cessazione della convivenza (Cfr. Tribunale di Napoli, decreto 19/12/2007, in *Corriere del Merito*, 2008, 3, 278 - relativo ad un ordine di protezione nei confronti del coniuge separato; Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, *op. cit.* - in tema di atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare).

Art. 342bis c.c.

- a) “condotta pregiudizievole”
- b) “integrità fisica o morale” e “libertà”
- c) “grave pregiudizio”
- d) “nesso di causalità” fra “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà”

Condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica, morale o alla libertà personale

- Presupposto per l'OdP non è la condotta del coniuge/convivente destinatario della misura, ma è l'esistenza di un pregiudizio GRAVE all'integrità fisica, morale o alla libertà personale (es. violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti, Trib. Bari sentenza 7/12/2001)

condotta pregiudizievole

- non sono definite le caratteristiche della condotta

atipicità dell'illecito

Quando la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, quindi produce un illegittimo evento dannoso contro uno degli elencati beni giuridici costituzionalmente tutelati, integra gli estremi necessari per l'applicazione degli ordini di protezione


- L'art. 342 bis cc non precisa le caratteristiche che deve assumere la condotta del coniuge o di altro convivente perché si possa ottenere un ordine di protezione, la norma prevede unicamente che deve essere causa di grave pregiudizio **all'integrità fisica**
- **L'integrità fisica** è “presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione”
- (il bene tutelato è quello della salute, che comprende sia gli aspetti somatici sia quelli psicologici),

- **o all'integrità morale** (che è “l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi”) è da intendersi come lesione alla dignità, all'onore e alla reputazione che compongono l'integrità morale costituzionalmente tutelata (art. 2) – condotte denigratorie, lesive del diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, ingiurie, diffamazione

- o alla **libertà** dell'altro coniuge o convivente
- (libertà personale ex artt. 2 e 13 Cost., libertà della corrispondenza art. 15 Cost., libertà di circolazione, di manifestazione del pensiero, di religione , di associazione, libertà sessuale)
- L'utilizzo della congiunzione "o" induce a ritenere che che sia sufficiente che la condotta dell'abusante integri uno solo degli eventi sopra descritti.

“abuso familiare”

- Il concetto di abuso familiare non è definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti



Lavori parlamentari

- La gamma dei comportamenti è tanto vasta da non consigliare una tipizzazione analitica : aggressione all'incolumità fisica, violenza morale e psicologica, costrizioni, minacce, maltrattamenti, abusi sessuali, privazione e menomazione della libertà di movimento o di determinazione. Per questa ragione si è preferito evitare di schematizzare l'abuso familiare in una rigida definizione e porre, invece, l'accento essenzialmente sul pregiudizio che la condotta arreca all'integrità o alla libertà fisica o morale del soggetto passivo dell'abuso. In tal modo ogni tipo di comportamento che sia ritenuto lesivo degli interessi tutelati dal provvedimento potrà agevolmente rientrare nella previsione”

Lavori parlamentari

- “nell’ambito del pregiudizio alla libertà o all’integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre alle situazioni di danno imminente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio , infatti, è agevolmente ravvisabile non soltanto quando il danno si sia già verificato , ma anche quando vi è grave pericolo che esso di verifichi. Naturalmente, l’apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente valutazione del giudice” (Senato, Relazione della seconda commissione permanente, ddl 2675, 72 e 159-A, 27.11.1998)

- Non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, non saranno necessarie percosse, lesioni o minacce; la violenza può estrinsecarsi in forme meno evidenti quali le continue denigrazioni e umiliazioni o lo svilimento del ruolo genitoriale.
- In ambito familiare anche atti che apparentemente non sono caratterizzati in sé da un'estrema gravità possono assumere tale rilevanza

Integrità morale

- Intesa come un vulnus “alla dignità dell’individuo di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità –forti – dell’offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall’offeso” Trib. Bari sentenza 28.07.2004, Corriere del Merito, 2005, 3,275)

La libertà

- Diritto di tenere un comportamento omissivo da parte dei consociati (dagli altri appartenenti al nucleo familiare) in modo da non avere ostacoli nell'esercizio della libertà stessa e poter così realizzare le proprie scelte

integrano la condotta di cui all'art. 342bis c.c.

- Tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare:
- tutte le forme di coercizione della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto), di impedirgli di circolare, di lavorare
- le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la violazione della riservatezza (violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)

La GRAVITA' del pregiudizio

- La norma richiede un ulteriore carattere che deve riguardare non la condotta in sé, ma il pregiudizio prodotto.
- Tribunale di Bari decr. 28/07/2004 ha parlato di pregiudizio “di entità non comune” , avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all’eventuale sua reiterazione e può essere anche indiretto, cioè riguardare aggressioni subite da congiunti



- Per l'emissione di un ordine di protezione è necessaria una condotta tale da determinare un vulnus alla dignità dell'individuo, o per le modalità dell'offesa arrecata o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso
- (Trib, Reggio Calabria, 13 marzo 2008; Trib. Bari 18 luglio 2002)

- Anche una **singola condotta** può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare se, comunque, si possa temere la reiterazione del comportamento
- Secondo altro orientamento, che però non trova il favore della dottrina, sono necessarie “*reiterate azioni ravvicinate nel tempo ... in modo che ne sia ... alterato il regime di normale convivenza familiare*”
- (Trib. Trani, 12/10/2001, *Fam. dir.* 2002, 395)

- ma l'art. 342*bis* non parla di continuità della condotta né tantomeno parla di alterazione del “*regime di normale convivenza familiare*”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi.
- Inoltre, l'art. 342 *ter* c.c. , parlando di cessazione della condotta, non sembra comunque escludere una interpretazione come quella che anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio

Tribunale di Milano,
provvedimento ex art. 342bis c.c.
30 giugno 2016

- “in materia di atti aggressivi e violenti, anche un solo schiaffo rivolto dal marito alla moglie costituisce un atto di violenza, non potendo l’ordinamento tutelare mai e in nessuna misura che la dignità della donna venga ad essere calpestata dall’arbitrio altrui, non essendo il matrimonio il luogo in cui i diritti inalienabili delle persone possono essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali”

segue

- “Ciò va chiarito – prosegue il giudice – al fine di escludere che una determinata consuetudine o determinati costumi culturali possano condurre ad accettare delle pratiche violente al fine di rispettare l’altrui patrimonio culturale o sociale; infatti la Costituzione italiana funge da “filtro” rispetto alle abitudini culturali che vogliono far ingresso nel Paese, nel senso di tollerare e soprattutto ammettere quelle che violino i diritti fondamentali, come tutelati a livello costituzionale. L’integrazione culturale presuppone l’esaltazione dei diritti e non la loro rinuncia. Per tale ragione, il fattore culturale non ha alcuna valenza scriminante”

Violenza assistita

- Secondo la giurisprudenza, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata, non solo ai danni del minore, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di continue aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica
- Trib. min. L'Aquila 19.7.2002, in Famiglia e dir., 2003 p.402, Trib, Reggio Emilia, 6.5.2002, Famiglia e Dir. 2002, p. 503

Tribunale di Reggio Emilia

- “le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro, con conseguente pregiudizio, tra l’altro della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l’allontanamento di quel coniuge dalla casa coniugale, *inaudita altera parte*”



Istanza di parte - Decreto

- Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, **su istanza di parte**, adotta con **decreto** per ordinare la **cessazione della condotta** del **coniuge** o di **altro convivente** che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”

Il contenuto degli ordini di protezione – art. 342 ter c.c.

- *“Con il decreto di cui all’art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”*

2° comma

- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”

Contenuto degli ordini di protezione è TIPICO

- Il giudice può graduare il contenuto, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l'abuso e prevenirne la reiterazione.
- Sono misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità, in un rapporto di reciproca autonomia

CONTENUTO NECESSARIO

- 1) cessazione della condotta
- 2) allontanamento dalla casa familiare (stando alla lettera della norma)

CONTENUTO EVENTUALE (“*ove occorra*”)

- Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative)
- Intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattati
- Pagamento assegno a favore persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione

Art. 736 bis cpc

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

- Ricorso proposto anche dalla parte personalmente , è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica
- **COMPETENZA :**
- **Tribunale ordinario** del luogo di **residenza** o di **domicilio della parte ricorrente**

(**deroga** al foro generale del convenuto si spiega agevolmente con l'esigenza di favorire l'abusato , il quale non deve rincorrere il convenuto se questi abbia una residenza anagrafica in un luogo diverso, e con l'interesse a radicare la competenza avanti al giudice del luogo ove si trova la casa familiare, teatro delle pretese condotte pregiudizievoli)

Eccezione di incompetenza rilevabile d'ufficio

- Si tratta di un procedimento camerale e che involge diritti personalissimi, si può quindi ritenere che si tratti di competenza funzionale e perciò inderogabile, con la conseguenza che la relativa eccezione può essere rilevata anche d'ufficio

- Il Tribunale decide in composizione monocratica (1 comma) e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni per adottare provvedimenti come quelli dei quali ci stiamo occupando. Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (7° comma), degli artt. 737 ss. cpc, quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio

Fase successiva del procedimento

- In contraddittorio tra le parti

Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, ..., e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo

- inaudita altera parte, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni

Il Giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé parti entro termine non superiore a **QUINDICI GIORNI**

- ed assegna alla parte ricorrente un termine non superiore a **giorni OTTO** per la notifica del ricorso e del decreto.
- All'udienza, il Giudice
- CONFERMA o
- MODIFICA o
- REVOCA
- l'ordine di protezione

DURATA

- Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice , nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO

prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO

ex lege 23 aprile 2009 n. 38 ([prima il termine era di sei mesi](#)) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione

IMPUGNAZIONI

- Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso
- è ammesso reclamo al tribunale entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla notifica della decisione
- **IL RECLAMO NON SOSPENDE L'ESECUTIVITA'** dell'ordine di protezione

- Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato **NON IMPUGNABILE**
- Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio

Ammissibile ricorso ex art. 111 Cost. ?

- Ricorso ordinario espressamente escluso dal 736bis cpc
- E' escluso – anche se parte della dottrina non è d'accordo - anche il ricorso ex art. 111 Cost. giacché il decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività

(Cass. 6.11.2009 n. 23633; Cass. 15.1.2007 n. 625, in Famiglia e dir. 2007, p. 571; Cass. 5.1.2005, n. 208, Giust. Civ. mass., 2005))

PROVVEDIMENTI, alcuni esempi

- Ordine di protezione emesso inaudita altera parte

Tribunale di Milano, 26.11.2012

- la ricorrente, con ricorso urgente depositato in data 31.10.2012 ha richiesto pronunciarsi ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. disponendo di intimare al marito XY di cessare le condotte violente nei suoi confronti; di non avvicinarsi – nel raggio di 1000 metri – alla casa nella quale la ricorrente attualmente vive con la figlia minore (n. 2010); di non avvicinarsi, altresì, ad una distanza inferiore ai 1000 metri all’asilo nido frequentato dalla bambina; di incaricare i servizi sociali competenti di regolamentare, attraverso modalità protette, i rapporti di visita tra il padre e la figlia , di disporre, a carico del marito l’obbligo di contribuire, con la somma di euro 400 mensili, al mantenimento della figlia minore;

Comportamenti violenti e controllanti – inscenato suicidio

- a fondamento dell'istanza la ricorrente deduce comportamenti violenti e minacciosi del marito che, dispiegatesi per tutta la vita coniugale, costellata da frequenti 'reazioni di collera e di violenza' nei confronti della moglie, si incrementavano successivamente alla nascita della figlia (n. 2010) per virare in atteggiamenti ossessivi e persecutori a far data dal mese di maggio 2012;
- -che, in particolare, da allora il marito ha iniziato a controllare la vita della moglie accedendo alla sua posta, al suo telefono, nonché registrando di nascosto le sue conversazioni;
- che, nel mese di luglio, il marito chiudeva la moglie in casa dalla quale si allontanava inscenando un tentativo di suicidio – previamente comunicato per telefono alla moglie – al termine del quale veniva ricoverato presso il Reparto di Psichiatria dell'ospedale di (dal quale veniva dimesso dopo due giorni nonostante il parere contrario dei medici – cfr. cartella clinica Ospedale 8.7.2012-9.7.2012 p. 14);

per proteggere se stessa e figlia

- che, per sottrarsi alle condotte del marito, la sig.ra lasciava abitazione coniugale trovando riparo ed accoglienza presso i propri genitori;
- che a fronte di tale decisione della moglie il marito disdettava il contratto di affitto della casa coniugale e cominciava a *'seguire la ricorrente lungo i suoi spostamenti'* controllandola in modo ossessivo, più volte contattandola telefonicamente ed affermando di sapere quali luoghi e quali persone ella tessa frequentando;
- che in data 16.10.2012 il sig. XY .inscenava un teatrale comportamento nei pressi dell'asilo frequentato dalla moglie al punto da provocare l'intervento di personale della P.S.;
- che, verso la fine del mese di ottobre, XY ha minacciato la moglie di *'tagliarle la gola...'*
- che, precedentemente, in data 12.10.2012 il sig. XY aveva prelevato la bambina prima dell'uscita di scuola, rendendosi irreperibile e costringendo la moglie a rivolgersi ai carabinieri che, dopo averlo rintracciato, lo convincevano a riportare la figlia alla madre;

Documentazione prodotta

- che in tale circostanza il sig. XY .aveva assunto un comportamento oppositivo riportando la figlia solo il giorno dopo;
- che le condotte poste in essere da XY – pur non essendo ancor sfociate in aggressioni fisiche - appaiono tali da costituire un serio pericolo per l'incolumità fisica e morale, l'integrità, la dignità, la personalità tutta della moglie e della figlia;
- che, in particolare, l'atteggiamento ossessivo del sig. XY , ne sottolinea l'incapacità ad arginare la propria collera e la propria aggressività;
- - che la diagnosi di '*Disturbo dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta*' riportata nella cartella clinica all'atto delle dimissioni segnala la possibilità di accessi di discontrollo con agiti violenti nei confronti della moglie e della figlia;
- -che il ricorso presentato da appare supportato da **idonea documentazione** (denunce in data 10-16-22.9.2012, cartella clinica ospedale di)
-

- che, per tanto, sussistendone i presupposti, occorre tutelare la madre e la figlia dalle condotte del sig. XY;

P.Q.M

visti gli artt. 342 ter CC e 741 c.p.c, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**

ORDINA

al signor XY n. ed attualmente residente in Milano(ultimo dom. conosciuto) la **cessazione della condotta** pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie e della figlia ;

ORDINA

al signor XY n.ed attualmente residente in Milano (ultimo dom. conosciuto) di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e di non seguire** la moglie nei suoi spostamenti e di **non controllarla** nella di lei attività quotidiana evitando ogni mezzo di invasioni ed intrusione nella di lei vita privata;

ORDINA

al signor XY n.1980 ed attualmente residente in Milano (ultimo dom. conosciuto) di **non avvicinarsi entro un raggio di 1000 metri all'abitazione** della moglie in via (presso l'abitazione dei di lei genitori) ed entro un raggio di 1000 metri dall'asilo di Via in frequentato dalla figlia

DISPONE

Che i servizi sociali competenti per zona, regolino le frequentazioni e gli incontri tra XY e la figlia secondo modalità protette e secondo tempi adeguati all'età della minore;

ORDINA

Che XY corrisponda alla moglie- allo stato inoccupata – entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore

ORDINA

che al presente provvedimento venga data esecuzione, se necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri di; Commissariato di P.S. di o comunque competenti per quel Comune

INDICA

in mesi dieci la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga

- visto l'art. 736 bis comma 3

FISSA

- innanzi a sé l'udienza **del 19 Dicembre 2012 alle ore 15.00** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

ASSEGNA

- a parte ricorrente termine sino al 4.12.2012 per la notifica del ricorso e del presente decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, come sopra specificato.
- Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc;

DICHIARA

- il presente decreto immediatamente efficace.
- Si comunichi ai Carabinieri di competente per territorio.
- Si comunichi altresì ai Servizi Sociali competenti per zona

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sez. IX civile

- Il Giudice
- sul ricorso urgente depositato in data 5.8.... (pervenuto allo scrivente in data 7.8.....) da LEI n. Milano....., , ex artt. 342 bis c.c., 736 bis c.p.c., ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che:
- la ricorrente, con ricorso urgente depositato in data 5.8..... ha richiesto pronunciarsi ordine di protezione disponendo l'ordine, nei confronti del coniuge LUI di non avvicinarsi alla casa coniugale nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalle di lei figlie (n. 2006) e (n. 2011)

Documenti prodotti : denuncia penale – certificato medico

- rilevato che:
- a fondamento della istanza la ricorrente allega una denuncia penale, depositata in data 30.7.20..., nella quale viene descritta una feroce aggressione in suo danno (ed in danno delle persone che avevano tentato di soccorrerla) avvenuta all'interno della casa coniugale (dalla quale il sig. LUI si è già da tempo allontanato avendo intrapreso una relazione con altra persona) portata a compimento con l'aiuto di terze persone (fratello);
- da tale aggressione la ricorrente riportava serie lesioni che determinavano il suo ricovero per cinque giorni in ospedale;
- ritenuto, in particolare, che il tenore della (**articolata**) **denuncia** il contenuto della quale va qui ritenuto integralmente riportato, **descrive atti e condotte tenute dal marito della ricorrente riferiti in termini essenziali, privi di evidenti discrasie logiche e storiche, e che non mostrano palesi incongruenze ed inverosimiglianze ed appare, altresì, supportato dall'indicazione di testimoni presenti al fatto** – alcuni di loro vittima dell'aggressione posta in essere dal sig. LUI -;

- ritenuto in particolare che il Sig. LUI , nell'occasione sembra fosse entrato in una fase di assoluto discontrollo dei suoi agiti violenti scatenati, a quanto è dato leggere nella narrativa del ricorso e dell'allegata denuncia, da un contrasto fin troppo banale con la moglie, sì che vi è il fondato motivo che tali comportamenti non solo possano essere reiterati ma prue innescati da episodi non rilevanti;
- per altro deve evidenziarsi come il sig. LUI non solo abbia diretto la propria aggressività (supportato psicologicamente e materialmente da altra persona) contro i familiari della moglie intervenuti (o che cercavano di intervenire) a sua difesa ma neppure si è trattenuto da porre in atto condotte aggressive verso terzi estranei che cercavano di proteggere la moglie dall'aggressività del marito;
- il comportamento successivo del sig. LUI (vds. denuncia allegata) mostra, per altro, la lucidità e determinazione volta alla sottrazioni di possibili prove della sua condotta (asportazione dalla casa coniugale del sistema di videoregistrazione) sì che non può escludersi, ma anzi deve ritenersi del tutto possibile che, se non poste in condizioni di sicurezza sia la moglie che le figlie possano subire la reiterata violenza (materiale ed assistita) del marito e padre (il quale, per altro, sembra avere nella propria disponibilità alcune armi da fuoco);

- sul punto deve rilevarsi come la circostanza che il sig. LUI non si sia trattenuto dal porre in atto agiti di estrema violenza nei confronti della moglie (e di altre persone) pur in presenza delle figlie, segnala un attuale oscuramento delle sue capacità genitoriali che appaiono del tutto inidonee a preservare la bambine da una ‘violenza assistita’ che non è meno grave (per gli effetti devastanti sulla psicologia infantile) della violenza subita, sì che l’atteggiamento del genitore che non protegge la prole dalla violenza che egli dispiega nei confronti di altro familiare va iscritto, a ben diritto, nella categoria delle ‘condotte abusanti su minori’ (per altro la ‘violenza assistita’ abituale e reiterata integra il reato di cui all’art. 572 c.p. – cfr. sul punto Cass Pen. Sez. 5, **Sentenza** n. [41142](#) del 22/10/2010);

presupposto necessario per OdP

- la **convivenza** non è requisito e presupposto necessario per l'emanazione del provvedimento (cfr. sul punto Trib. Firenze 15.7.2002; Trib. Roma 25.6.2002); la *ratio* (e soprattutto la funzione) dell'articolato normativo di cui alla l. 154\2001 essendo quella di prevenire la violenza in ambito familiare con ciò intendendo quelle forme di aggressività che si realizzano tra persone legate vincoli di parentela ed in cui le relazioni di prossimità – anche se allentate - fungono da elemento facilitante (se non scatenante) le condotte aggressive e che, per tanto, costituiscono la parte debole in una condizione di costante pericolo rispetto a terzi che con l'agente non abbiano le necessità di frequentazione; la precedente sia pur cessata convivenza rende, infatti, più agevole la possibilità di avere contatti – per qualsivoglia ragione o pretesto – e rende più facile l'accesso agli spazi un tempo già condivisi con una soglia di difesa (attenzione o di percezione del pericolo) comprensibilmente più bassa rispetto ad un terzo estraneo che con l'aggressore non abbia mai avuto rapporti di familiarità;

violenza assistita

- ricorrono quindi gli estremi per disporre l'ordine di allontanamento richiesto in via urgente *inaudita altera parte* ex comma 3 dell'art. 736 bis c.p.c., atteso il comportamento violento già dispiegato dal sig. LUI, la sua incapacità a trattenere l'aggressività contro la moglie, i di lei familiari, ovvero nei confronti di terzi che prendano le difese dalla sig.ra LEI, l'assunzione di condotte abusanti nei confronti delle figlie non preservate dalla violenza assistita, il comportamento successivo all'aggressione che dimostra una mancata percezione critica della violenza dispiegata e, quindi, della concreta possibilità di reiterazione delle condotte violente;

non documentati i redditi

- quanto alle determinazioni di ordine economico, le stesse vengono rimandate all'udienza ex art.736bis, **atteso che la ricorrente non fornisce alcun supporto probatorio in merito ai propri redditi e quelli del marito rendendo, per tanto impossibile, allo stato, una deliberazione sull'*an* e sul *quantum***
- nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in mesi **dieci il termine di durata del presente ordine di protezione e debbano essere incaricati i servizi socio sanitari del comune di** di procedere alla presa in carico del nucleo familiare in relazione alla regolamentazione (ove necessario anche con modalità protette ed osservate) degli incontri tra il padre ed i figlie

- **P.Q.M.**

- visti gli artt. 342 ter CC e 741 cpc, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**

- **ORDINA**

- al signor LUI n. 19... residente in Via nr. la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie LEI dei di lei genitori e congiunti e delle figlie e

- **ORDINA**

-

- al sig. n.residente inVia nr. di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e delle figlie (dei figli minori (in particolare la scuola elementare di Viafrequentata da; scuola maternafrequentata da); di non seguire la moglie nei suoi spostamenti e di non controllarla nelle di lei attività quotidiane, evitando ogni mezzo in invasiore ed intrusione

- **ORDINA**

- che al presente provvedimento venga data esecuzione, se necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nei Carabinieri di (anche in relazione al luogo ove il sig. LUI detenga, attualmente, armi da fuoco) o comunque competenti per quel Comune

- **INCARICA**

- il servizio sociale del Comune di n collaborazione con la ASL competente di procedere alla presa in carico del Nucleo Familiare per procedere alla regolamentazione, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, dei rapporti tra il padre e le minori
- visto l'art. 736 bis comma 3

- **FISSA**

- innanzi al dr. , VI piano sez. IX stanza l'udienza **del2013, ore** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

- **ASSEGNA**

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sez. IX civile

Allontanamento figlio violento

- premesso che:
- la ricorrente, con ricorso urgente depositato in data 10.4.2013 ha richiesto pronunciarsi ordine di protezione disponendo l'allontanamento del figlio SON dalla residenza familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati (luogo di lavoro, ospedale ovvero case di cura dove la stessa può essere ricoverata)
- rilevato che:
- a fondamento della istanza la ricorrente, descrive – con narrazione coerente e priva di apparenti rime di frattura logica - condotte del figlio di estrema gravità fatte di sopraffazioni, di comportamenti violenti, arroganti, impositivi, offensivi, ai limiti della degradazione psicologica ed umana tanto più gravi in quanto posti in essere da un figlio nei confronti della madre senza alcun rispetto per la dignità della ricorrente trattata a livello, poco più che di serva domestica (ricorrente sembra l'appellativo di *'schiava'* rivolto alla madre) nonostante le gravi patologie di cui la donna soffre;

- le fotografie in atti che ben descrivono lo stato di devastazione della parte di casa in cui il figlio abita e che – impedendo alla madre di entrare per effettuare le pulizie- ha ridotto in condizioni di invivibilità testimoniano la genuinità e veridicità della narrativa del ricorso presentato dalla donna;
- costanti appaiono le minacce e le offese che il figlio rivolge alla madre (*‘puttana, troia, stronza, rompicoglioni, io ti ammazzo’*);

- riferisce la ricorrente che diverse volte sono intervenuti presso la propria abitazione i Carabinieri di LOCUS per tentare di riportare alla ragione il figlio che non studia, non lavora, dorme di giorno e vive di notte e appare del tutto incapace di porre un freno alla propria arroganza ed alla propria aggressività;
- il degrado della ricorrente – come madre e come donna – va immediatamente fermato adottando i provvedimenti previsti dall'art. 342 bis c.c. posti proprio a presidio e tutela della dignità della persona quando la stessa sia messa in pericolo in pericolo proprio dalle persone che, per prossimità, parentela e convivenza, dovrebbero assumere atteggiamenti civili, accuditivi e di massimo rispetto, e va immediatamente notiziata, ad essa trasmettendo sia il presente provvedimento che il ricorso in atti, la competente Procura della Repubblica per quanto di sua competenza in ordine alla sussistenza di fattispecie di penale rilevanza e dei provvedimenti che vorrà adottare; personali il marito opponeva un netto rifiuto; segnala, infine, la sig.ra MAMMA come le stesse persone che, in atto, le stanno offendo ospitalità temono, a loro volta, le reazioni inconsulte del marito;

- **La narrazione dei fatti contenuta nell'esposto appare logica e congrua** sia pure supportata da scarna – ma significativa - documentazione che attesta le patologie di cui la donna soffre e che rappresenta lo stato di invivibilità cui il figlio ha ridotto la casa anche costringendo la madre ad ospitare animali;
- del tutto fuori controllo sembra, in atto, il comportamento di SON – e tale quindi da imporre i provvedimenti di cui più sotto – che non sembra neppure in grado di considerare la madre come persona;
-
- ritenuto che
- emergano, per quanto sopra osservato, sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente, nella parte che riguarda la condotta pregiudizievole posta in essere a suo danno dal figlio;
- ricorrono quindi gli estremi per disporre l'ordine di allontanamento richiesto in via urgente *inaudita altera parte* ex comma 3 dell'art. 736 bis c.p.c., attesi i comportamenti violenti reiterati da parte di **SON**, con conseguente grave pregiudizio per la madre e per la persona con la madre convivente,
- nelle more della fissazione dell'udienza deve **essere indicato in mesi dieci il termine di durata del presente ordine di protezione**

- quanto alle determinazioni di ordine economico, attesa la completa nullafacenza di **SON** e la costanza di un lavoro della ricorrente no può disporsi alcuna forma di mantenimento nei di lei confronti;
- **P.Q.M.**
- visti gli artt. 342 ter CC e 741 cpc, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**
- **ORDINA**
- al signor **SON** n. Il res. inla cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della madre **MADAME MOMMY** (n.) rs. delle persone che con lei vivono, la assistono, presso le quali ella lavora e con le quali convive e le offrano, eventualmente, ospitalità;

- **ORDINA**

- **l'allontanamento di SON n. dalla casa familiare in**

- **ORDINA**

- **che al presente provvedimento venga data esecuzione, con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nei Carabinieri di LOCUS cui si trasmette il presente provvedimento per la notifica ed esecuzione; E CHE VORRANNO TRASMETTERE A QUESTO UFFICIO LE EVENTUALI RELAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AGLI INTERVENTI PRESSO L'ABITAZIONE FAMILIARE DI**



- **PRESCRIVE**



- al signor SON n. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre (in particolare: Luogo di lavoro, ospedale o luoghi di cura ove la stessa possa ricoverarsi) di non seguire la madre nei suoi spostamenti e di non controllarla nelle di lei attività quotidiane, evitando ogni mezzo in invasione ed intrusione nella di lei vita privata;

- **INDICA**

- in mesi dieci la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga

- visto l'art. 736 bis comma 3
 - **FISSA**
- innanzi a sé l'udienza **del 2013 alle ore 18.00** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento
 - **ASSEGNA**
- a parte ricorrente termine sino **al2013 per la notifica del ricorso e del presente decreto.**
- **Ordina la trasmissione del presente provvedimento e del ricorso in atti al P.M. in sede**
- Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc
 - **DICHIARA**
- il presente decreto immediatamente efficace.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Nona Civile

- Il Giudice
- sul ricorso urgente depositato in data 18.3.... (assegnato allo scrivente in pari data 20.3.,,,,,,) da SIGNORA LEI ex artt. 342 bis c.c., 736 bis c.p.c., ha pronunciato il seguente
- - **DECRETO**

diniego

- **Con ricorso** depositato in data 18.3.... ... **LEI** premesso il matrimonio con SIGNOR LUI celebrato in data in costanza del quale non nascevano figli, chiede l'emissione di un ordine di protezione ex art 342 bis c.c. deducendo maltrattamenti posti in essere dal marito dapprima in Roma in data 2013 e quindi successivamente in Milano in data 22.1.....
- Segnala la ricorrente come origine delle vessazioni sia la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con la signora ALTRA a far data, almeno, dal mese di gennaio 20....e sviluppatasi attraverso reiterate accuse di infedeltà che la moglie rivolgeva al marito a fronte del costante atteggiamento di negazione da questi tenuto.
- Detto degli incontri casuali con l'amante del marito, delle propalazioni avute da comuni amici, da accertamenti e telefonate ricevute da conoscenti che riferivano diviaggi del marito con la signora ALTRA, di incontri presso hotel ovvero presso ristoranti o di passeggiate "*mano nella mano*" in recentemente rigenerati quartieri di Milano, segnala la ricorrente come, allertata da comuni amici della presenza del signor LUI assieme alla signora ALTRA nella casa coniugale di, ella partì immediatamente con un treno sorpendendo il marito con la donna; mentre la signora ALTRA velocemente si allontanava dall'immobile seguiva un colluttazione tra marito e moglie nel corso della quale la signora riportava una frattura delle dita alla mano sinistra che la costringeva ad una lunga malattia.

- Detto che a seguito di questo episodio la convivenza tra i coniugi si tramutava in una separazione di fatto e che con il marito era stato concordato il di lui temporaneo allontanamento tra il ...20.... ed il 31.1....., riferisce la ricorrente che il marito lasciava l'abitazione soltanto in data 29.12..... affermando di volersi recare in un ritiro spirituale in una località siciliana, mentre la realtà voleva il signor LUI in ESTERO con la signora ALTRA .
- Segnala, ancora, la ricorrente, dopo aver narrato delle modalità con cui il LUI sia solito passare intere giornate con la signora ALTRA , come in data 22.1..... nel corso della ennesima accusa di infedeltà il marito l'avrebbe afferrata per un braccio provocandole una 'ecchimosi ovalare con diametro maggiore di circa 8 cm.'

fissa udienza comparizione parti

- Segnala, ancora, la ricorrente come il marito adotterebbe nei suoi confronti “*comportamenti invasivi e gravemente lesivi della libertà personale e della sfera intima della ricorrente consistenti....in reiterati atti persecutori attuati con minaccia all'integrità personale e morale della stessa, oltre che reiterati insulti, umiliazioni, nonché minacce alla vita intima e personale della moglie, minacciati sia all'interno che all'esterno della casa coniugale, comportamenti idonei a provare, destabilizzare e demolire l'equilibrio psicofisico della ricorrente e tale da configurarsi come ipotesi di reato di stalking*”.
- Con provvedimento emesso in data 24.3.....il Giudice, ritenuto necessario procedere all'instaurazione del contraddittorio prima di assumere eventuali provvedimenti, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 30.4..... assegnando i termini per la notifica.

conferma ordinanza

- Con ulteriore istanza depositata il 31.3.....la ricorrente segnalava insulti provenienti dal marito il quale, rivolgendosi “*alla moglie urlando e digrignando la bocca....si avventava*” sulla moglie “*in particolare mordendola sul naso*”.
- Di nuovo, pertanto, la signora LEI reiterava la richiesta di emissione di ordine di protezione *inaudita altera parte* .
- Con ordinanza emessa in data 7.4..... il Giudice confermava il proprio precedente provvedimento e disponeva la citazione del teste signor ICS indicato dalla ricorrente come persona informata sulle aggressioni subite.

- Sentito all'udienza delil signor ICS, riferito di aver appreso dell'episodio occorso in LOCUS dal racconto dell'amica LEI , dichiarava che dal 12.1..... ed almeno fino al 22.2.....la coppia LEI-LUI era solita uscire insieme con il signor TESTE ICS e la di lui moglie e riferiva che in data 23.2..... il signor LUI più volte telefonava alla signora LEI (quasi con modalità controllanti) mentre la signora si trovava in sua compagnia.
- In data 29.3..... la signora LEI avrebbe riferito alla moglie del signor TESTE ICS che il signor LUI l'aveva morsa sul naso.
- Il giorno precedente la sua audizione il signor TESTE ICS riferisce di essere stato a pranzo invitato dalla signora LEI che, come in altre occasioni, non solo non aveva riferito di aggressioni da parte del signor LUI ma neppure aveva riferito di *"sentirsi in pericolo"*.
- Segnala, infine, come la casa di comune abitazione dei coniugi LUI e LEI per quanto cointestata è stata acquistata con un consistente anticipo in contanti dal parte della signora LEI , con la rimanente parte corrisposta a mezzo di un mutuo in atto sostenuto paritariamente tra i coniugi.



- **Con memoria** depositata in data 28.4..... si costituiva il signor **LUI** il quale ascriveva l'attuale criticità della convivenza ai *“comportamenti emotivi altalenanti”* della signora LEI che negli ultimi tempi alternava *“lunghi periodi di tristezza e introspezione”* cui seguono *“periodi di forte aggressività verbale e fisica con esternazioni volte ad accuse per poi passare a sconforto e prostrazione sfocianti in frequenti episodi di pianto immotivato cui si aggiungono comportamenti ispettivi verso oggetti personali del marito fino ad inseguimenti fisici volti ad accertarne gli spostamenti e le frequentazioni, il tutto risolto poi con dichiarazioni d'amore alternate a richieste di separare le strade e liquidare le proprie quote di proprietà della casa coniugale”*.
- Conferma il signor LUI l'episodio di LOCUS nel corso del quale anch'egli riportava lesioni comprovate da un certificato medico

- Confermato, altresì, l'accordo secondo il quale tra il 29.12.... ed il 31.1..... egli avrebbe potuto (e forse dovuto) lasciare l'abitazione coniugale, e segnalato di aver comunicato alla moglie il recapito sul quale ella avrebbe potuto trovarlo a decorrere proprio dal 29.12.... riferisce il signor LUI di essere rientrato a Milano il 12.1.....prelevando dalla propria abitazione alcuni vestiti trovando e tranquillamente lasciando la moglie a cena, nella casa coniugale, con alcune amiche.
- Segnala il convenuto come in data 22.1..... la moglie avrebbe scoperto sul di lui computer una foto che lo ritraeva assieme alla signora ALTRA che, tuttavia, egli colloca non già a ridosso degli ultimi avvenimenti ma al mese di marzo 2013.
- Le escandescenze con cui la signora LEI manifestava il proprio disappunto finivano in uno stratonamento reciproco.
- In data 26.1..... la signora LEI scriveva al marito affermando di *“essere disposta a riprovare e ricominciare da zero. Mettere fine a questo triste capitolo del nostro matrimonio e di aprirne uno nuovo senza più ritornare e a rivangare il passato”*. (cfr. documentazione allegata dal resistente)
- In data 31.1..... la signora LEI regalava al marito per il suo compleanno una trousse personale per l'igiene da viaggio.

- Detto che l'opportunità di porre fine al rapporto coniugale era parimenti sentito dalle parti sì che i rispettivi legali trattavano le condizioni della separazione, segnala il ricorrente come in data 17.2..... il difensore della moglie chiedeva un immediato e spontaneo allontanamento del signor LUI dalla casa coniugale entro una settimana "pena il deposito di ricorso art. 342 bis c.c."
- Successivamente al deposito del ricorso non cessavano gli atteggiamenti ossessivi della moglie nei suoi confronti e in data 29.3..... la moglie "*ponendosi frontalmente al marito picchiandogli ripetutamente l'indice in fronte*" gli lasciava "*graffi visibili sulla fronte come risulta da certificato ospedaliero*".
- Detto che per le forti emozioni della giornata egli si sentiva male e si recava, pertanto, presso l'Ospedale "NOSOCOMIO" per accertamenti, e detto altresì, che la signora LEI "*viste le condizioni del marito e degli auguri di compleanno formulati, commossa lo abbracciava per qualche istante prima di andare a lavorare*" narrava ancora il signor LUI degli episodi occorsi successivamente all' 1.4..... in cui la moglie ossessivamente chiedeva conto e ragione dei suoi spostamenti e della ragione perché transitasse in alcune vie di Milano alternando scritti di ambiguo tenore ed apprendeva dalla signora ALTRA di un appostamento che la signora LEI ha posto in essere nei pressi della di lei abitazione.
- A conclusione della lunga ed articolata memoria chiedeva il signor LUI il rigetto delle avversarie domande.

- **Ritenuto che**
-
- Non sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art 342 bis c.c. adottabili quando siano posti in essere “*gravi*” condotte che costituiscano in un costante ed attuale pericolo i beni primari (integrità psicofisica e morale) di un familiare convivente.
- Le condotte dalle quali occorre mettere in sicurezza e protezione taluno dei componenti del nucleo familiare devono essere tali da rivelare una costante minaccia per essere le stesse abituali modalità di comportamento e relazione di uno dei componenti del nucleo familiare, che assuma, per così dire, la prevaricazione come ordinaria modalità di convivenza.

- Nella fattispecie che ne occupa seppure è vero che nel corso di un episodio (del tutto ininfluenti e irrilevanti dovendosi ritenere quelli del 22.1.... e 29.3.... per la loro apparente opacità nelle dinamiche e negli esiti) accaduto in Roma nel dicembre del 20... la signora LEI ebbe a riportare lesioni che con tutta evidenza sembrano più ascrivere ad una colluttazione che non a una azione violenta unilateralmente portata dal marito nei suoi confronti, è altresì vero che tale episodio va collocato in un momento di assoluta e straordinaria tensione determinata dal fatto che, avvisata da amici della presenza del signor LUI con la signora ALTRA all'interno di una abitazione sita in LOCUS , la ricorrente era ivi sopraggiunta partendo di tutta fretta da Milano con la fin troppo evidente intenzione di sorprendere il marito nella flagranza di quell'adulterio che la ricorrente stessa, da tempo, sospettava essere in atto.

- Tale episodio, collocato proprio nel contesto della narrazione fatta dalla signora LEI nel ricorso e nella successiva memoria integrativa appare il segno non già di una modalità ordinaria di condotte violente assunte di marito nei confronti della moglie, ma del risultato di un estremo momento di tensione in cui pare da un lato cogliersi la rabbia furiosa (e in parte giustificata) con la quale la signora LEI piombava nell'alcova degli amanti e dall'altro della reazione altrettanto rabbiosa e sicuramente scomposta che il signor LUI poneva in essere.
- Tale episodio potrebbe avere una qualche valenza in chiave di addebito della separazione (ove peraltro fosse accertato che esso non si collochi in una disgregazione coniugale già in atto) ma di certo non può costituire unica (o prevalente) ragione per l'applicazione di provvedimenti dell'art. 342 bis posto in essere dalle parti.

- In realtà non pare cogliere né dalle modalità narrative del ricorso della signora LEI né dalle dichiarazioni rilasciate dal signor TESTE ICS né soprattutto dai documenti depositati dal signor LUI e provenienti dalla stessa signora LEI che la ricorrente, attualmente, versi in quello stato di prostrazione psicofisica che, determinata dalla condotta del marito, possa e debba costituire il presupposto per l'emanazione di un provvedimento para-cautelare
- In particolare non suffragati da alcun elemento storico né ricavabili in via logica deduttiva dagli atti di causa quei *‘comportamenti invasivi e gravemente lesivi della libertà personale e della sfera intima della ricorrente consistenti....in reiterati atti persecutori attuati con minaccia all'integrità personale e morale della stessa, oltre che reiterati insulti, umiliazioni, nonché minacce alla vita intima e personale della moglie, minacciati sia all'interno che all'esterno della casa coniugale, comportamenti idonei a provare, destabilizzare e demolire l'equilibrio psicofisico della ricorrente e tale da configurarsi come ipotesi di reato di stalking’*.

Esigenza di rigoroso riscontro presupposti di fatto

- Sul punto è bene ricordare che, in quanto tali, i provvedimenti di cui all'art 342 bis c.c. **incidono sulla libertà della persona**, sì che, come ogni provvedimento che comprime libertà fondamentali del cittadino, **impongono un rigoroso riscontro dei presupposti di fatto e delle condizioni di legge previste per la sua emanazione.**
- Si ritiene, cioè, che in quanto provvedimenti limitativi dei principi fondamentali del soggetto, **essi possano essere adottati solo quando altri inviolabili diritti di altri soggetti siano in pericolo.**
- Nel caso di specie ciò che le carte narrano sono comportamenti patologici (ossessiva ricerca delle prove del tradimento da parte della signora LEI disinvolta interpretazione del ruolo coniugale da parte del signor LUI) propria di una fase di dissoluzione terminale di un rapporto matrimoniale e non tanto comportamenti di cifra sopraffattoria unilateralmente posti in essere da una sola delle parti nei confronti dell'altra.

Rigetto per difetto presupposti

- Ciò che sembra essere **la rilevante posta in gioco è**, in realtà, la questione relativa **all'assegnazione della casa coniugale che**, in comproprietà tra i coniugi, verosimilmente, informerà di sé tutta la vicenda giudiziaria separatile già radicata dalle parti e dalla quale la ricorrente ha chiesto – anche con provvedimento *inaudita altera parte* – l'allontanamento del marito.
- **Difettano del tutto i presupposti per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art 342 bis c.c. e, pertanto, la richiesta della signora LEI va disattesa.**



Rigetto domanda e condanna alle spese

- La soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del convenuto che, nella fattispecie si liquidano in euro 1.250,00 oltre ad IVA e CPA.

- P Q M

- Il Giudice
- Visti gli artt 342 bis c.c., 736 c.p.c. così provvede
- **rigetta la richiesta** di emanazione dei provvedimenti di cui all'art 342 bis c.c. formulata da LEI nei confronti di LUI ;
- **condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite** a favore del signor LUI che si liquidano in euro 1.250,00 oltre ad IVA e CPA;

-
- Milano, 24.5.2014

TRIBUNALE DI MILANO

SEPARATI DI FATTO

- Con dettagliato ricorso WIFE segnalava il comportamento aggressivo e violento del proprio marito HUSBAND il quale, almeno a far data dalla nascita del primo figlio Son (n. 2005), sviluppando una patologica ossessione, dispiegava nei confronti della moglie una **maniacale forma di controllo** (dai profumi usati o non usati, al tipo di biancheria intima indossata) che ne mortificavano la personalità e la propria dignità di donna prima ancora che di moglie. Progredendo secondo uno schema che l'esperienza giudiziale l'analisi criminologica hanno ampiamente disegnato, le **ossessive forme di controllo preludevano al discontrollo aggressivo che si manifestava, una prima volta**, in data 19 dicembre 2011 quando HUSBAND, che aveva lasciato appositamente il proprio I-Phone all'interno dell'auto usato dalla moglie raggiungeva il luogo – pubblico e aperto al pubblico – ove ella si trovava in compagnia di un (comune) amico - cui aveva voluto anticipare gli auguri per le imminenti festività - e dopo aver aggredito l'accompagnatore colpiva ripetutamente, schiaffeggiandola, la moglie attendendola, successivamente, a casa dalla quale, di nuovo aggredendola fisicamente davanti ai figli, la costringeva ad allontanarsi e a passare la notte, senza i figli, a casa dei propri genitori.
- Cfr. referti Ospedale 2011\961594

querela e certificati medici

- **La narrazione dei fatti contenuta nell'esposto appare logica e congrua** supportata da certificazione medica che attesta non solo o non tanto le (gravi e reiterate) lesioni che la ricorrente ha subito quanto piuttosto una condizione psicologica del marito HUSBAND che, evidentemente, non appare in grado di alzare la soglia dell'autocontrollo dei freni inibitori che possano trattenerlo dall'aggreddire fisicamente la propria moglie. Sembrano, cioè, emergere condizioni psichiche che segnalano o l'ossessiva attribuzione alla moglie di ripetuti tradimenti ovvero la sostanziale incapacità di elaborare la fine di un rapporto con agiti violenti del tutto intollerabili. La condotta intrusiva ed invasiva, già macroscopicamente evidenziata dalla collocazione del proprio *i-phone* all'interno dell'auto per 'seguire' la propria moglie e per 'registrare' le prove dell'infedeltà, l'ossessione a cogliere i segni del tradimento nel profumo utilizzato, nella biancheria indossata, financo nelle modalità di cura dell'igiene personale, appaiono il fondo scena psicologico nel quale gli agiti aggressivi sono altamente probabili nel loro accadere in chiave, per altro, di sicura escalation quanto a gravità e lesività.
- Cfr. querela sporta in data 23.4.2012

Lui rifiuta terapia

- A ciò deve aggiungersi l'incapacità mista a rifiuto del sig. HUSBAND di intraprendere o, meglio, proseguire una sicura terapia che pure era stata consigliata all'atto delle sue dimissioni dal reparto di psichiatria dell'Ospedale di nel dicembre 2011. La mancata 'coscienza' dei propri limiti caratteriali in uno con la manifesta incapacità di gestire la conflittualità coniugale se non attraverso agiti violenti, fa del sig. HUSBAND una persona, in atto, di assoluto pericolo per l'incolumità fisica della moglie e per la sua libertà morale
- Le strategie 'umilianti e dolorose', espressioni del potere di controllo e della volontà di sopraffazione dispiegate nei confronti della moglie, appaiono l'unica risorsa che il sig. HUSBAND sembra in grado, allo stato, di dispiegare per fronteggiare una fin troppo evidente crisi coniugale nella quale l'uomo sembra essersi intrappolato senza trovare razionali vie di uscita.
-

- In tale situazione non può esservi dubbio alcuno circa il fatto che il vissuto soggettivo, la condotta, i gesti ed il comportamento oggettivi di HUSBAND siano di assoluto e grave pregiudizio all'incolumità fisica di WIFE e costituiscano una costante minaccia alla sua integrità, alla sua libertà morale, alla sua dignità di donna e di moglie.
-
- Ricorrono quindi gli estremi per disporre l'ordine di protezione richiesto in via urgente *inaudita altera parte* ex comma 3 dell'art. 736 bis c.p.c., attesi i comportamenti violenti reiterati da parte di HUSBAND, con conseguente grave pregiudizio sia per la moglie che per i figli minori ovviamente costretti ad assistere ai comportamenti violenti ed aggressivi del padre quando non direttamente coinvolti in essi
- Si vedano sia le dinamiche degli episodi del dicembre 2011, sia soprattutto la successione degli eventi in data 8.6.2012

separazione di fatto non impedisce adozione OdP

- La circostanza che i coniugi vivano, allo stato, in una condizione di separazione di fatto non impedisce l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 342 bis, i cui presupposti vanno individuati 1) in una 'condotta che sia causa di "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà" della vittima della condotta stessa e che 2) tale condotta si verifichi all'interno di una relazione familiare, con ciò intendendo non solo (o non tanto) una *condivisione fisica dello spazio e della quotidianità* quanto piuttosto l'esistenza di una stabile e non ancora dissolta relazione coniugale\genitoriale che, per quanto abbia abbandonato l'assetto di una ordinaria vita in comune, prosegua in una frequentazione quasi quotidiana in cui si riconoscano e mantengano tratti ordinari della (sia pur allentata) relazione coniugale e quelli del (mantenuto) rapporto genitoriale. Nel caso di specie i contatti tra i coniugi WIFE/ HUSBAND appaiono pressochè costanti (quantomeno per la condivisa gestione dell'attività commerciale) così come quasi ordinari sono i rapporti tra HUSBAND ed i figli con i quali il padre pernotta *nella casa coniugale* quando la moglie, per comune accordo, si trasferisce presso la casa dei propri genitori.

quanto ordine di non frequentare casa c.

- Per altro, l'allontanamento dalla casa coniugale è *uno* dei provvedimenti che l'art. 342 ter consente al giudice per realizzare la protezione della parte più debole lesa abusi familiari della parte più forte e violente così come sembra emergere a chiare lettere dall'inciso dell'art. 342 bis a mente del quale in caso di condotta che sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità fisica o morale del coniuge o del convivente il giudice può adottare '*...uno o più* dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter.'.
-
- Seguendo l'orientamento di condivisibile dottrina deve ritenersi che in caso di separazione di fatto tra coniugi, l'ordine di protezione possa non tanto prevedere ***l'allontanamento dalla casa coniugale quanto, piuttosto l'ordine di non frequentarla essendo***, come nel caso di specie, tale luogo frequentato (abitato) dalla ricorrente

Durata odp : dieci mesi

- Deve ritenersi di indicare **in mesi dieci il termine di durata del presente ordine di protezione** e debbano essere incaricati i servizi socio sanitari del comune di Segrate procedere alla presa in carico dei minori E in relazione alla regolamentazione (ove necessario anche con modalità protette ed osservate) degli incontri tra il padre ed i figli
 - **P.Q.M.**
- visti gli artt. 342 ter CC e 741 cpc, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**
 - **ORDINA**
- **al signor HUSBAND** residente in ----- la **cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie ----- nonché dei figli minori ----- e -----**

- **PRESCRIVE**
- **al signor HUSBAND residente in**
- **di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli in particolare:**
-
- **la casa coniugale ed il luogo di attuale residenza presso i di lei genitori in**
- **le scuole frequentate dai figli minori Son e Child ;**
-
- **di non seguire la moglie nei suoi spostamenti e di non controllarla nelle di lei attività quotidiane, evitando ogni mezzo in invasione ed intrusione nella di lei vita privata;**
-

MANCANO DOCUMENTI IN ORDINE AI REDDITI

- **Si riserva, allo stato, i provvedimenti di tipo economico fino all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, non avendo parte ricorrente depositato alcuna documentazione in ordine ai rispettivi redditi e capacità economiche ed ordinando alla medesima il deposito dei predetti documenti.**
 - **INDICA**
- **in mesi dieci** la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga
-
- **ORDINA**
- **che al presente provvedimento venga data esecuzione, se necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nei Carabinieri di o comunque competenti per quel Comune**
-

- **INCARICA**

- **il servizio sociale del Comune di in collaborazione con la ASL competente di procedere alla presa in carico della situazione per procedere alla regolamentazione, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, dei rapporti tra il padre ed i minori**
- visto l'art. 736 bis comma 3

- **FISSA**

- innanzi a sé l'udienza **del 9 Luglio 2012 ore 16.00** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

- **ASSEGNA**

- a parte ricorrente termine sino **al 25.6.2012** per la notifica del ricorso e del presente decreto.
- Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc

Convivenza *more uxorio*

- la ricorrente, con ricorso urgente depositato in data 31.1.2013 ha richiesto pronunciarsi ordine di protezione disponendo l'allontanamento del convivente *more uxorio*dalla residenza familiare nonché dai luoghi abitualmente frequentati da lei, nonché dai di lei dai prossimi congiunti;

documenti allegati : due denunce

- a fondamento della istanza la ricorrente allega due denunce, delle quali l'una presentata in data 16.1.2013 presso il Commissariato di P.S. di e l'altra, più articolata e dettagliata, direttamente presentata alla Procura della Repubblica in e dalle quali si evince un comportamento aggressivo, prevaricatore, violento, molesto, offensivo ed umiliante posto in essere da che a costretto la ricorrente in una attualità marcata dal terrore e alla totale mancanza di libertà sia fisica che psicologica;

- il tenore delle due denunce, i contenuti delle quali vanno qui ritenuti integralmente riportati, descrive atti e comportamenti omogenei tra di loro, riferiti in termini essenziali, privi di evidenti discrasie logiche e storiche, e che non mostrano palesi incongruenze ed inverosimiglianze;
- in particolare sembra essere entrato in una fase di assoluto discontrollo dei suoi agiti violenti e prevaricatori a seguito della decisione della convivente di cessare il rapporto *more uxorio* proprio a causa dei soprusi vissuti e patiti in costanza della (ultima fase) convivenza; tale decisione – in uno con la lettera ricevuta dalla legale della sig.ra- ha ulteriormente aggravato sulla donna una intollerabile pressione psicologica che l'ha condotta in un evidente stato di ansia e di – giustificata - paura di ritorsioni fisiche;

- i comportamenti vessatori, per altro, hanno assunto, in un brevissimo volgere di tempo, connotazioni sempre più gravi costringendo la ricorrente ricorrere all'assistenza medica (cfr. certificati 20.10.2012) e determinandone uno stato di ansia reattivo alle vessazioni subite (cfr. certificato in data 22.1.2013);
- il personale del Commissariato di P.S. di riteneva le necessità di procedere all'audizione della sig.ra proprio a seguito (si legge testualmente nel verbale) *'di alcuni interventi della Volante'* presso l'abitazione della ricorrente e del sig., segno inequivoco della attualità e reiterazione di episodi critici in seno al menage di coppia proprio all'interno della casa familiare con conseguente esposizione dei figli a modelli di comportamenti del tutto inaccettabili;

Violenza assistita

- dagli atti risulta, altresì, che il sig. sembra avere uno scarsissimo controllo della propria aggressività e che appare aver posto in essere atteggiamenti e condotte ormai ossessivamente intrusive nella vita quotidiana della moglie, chiedendo alla stessa conto e ragione di ogni suo spostamento, pedinandola, sottoponendo a serrate domande il personale di casa, frugando nella sua borsa, distruggendo i suoi telefoni cellulari, e non sembra avere, come poco sopra osservato, **alcuna remora ad esporre – in forma di violenza assistita – anche i figli minori alla percezione dei suoi comportamenti vessatori e prevaricatori;**
- per altro il Sig. sembra sia giunto fino al segno di richiedere minacciosamente alla convivente di firmare le lettere di dimissioni dall'azienda di cui il sig. è titolare (amministratore o legale rappresentante – -) e che vede la sig.ra come dipendente;

- ed ancora, proprio in ambiente lavorativo, il sig. sembra solito reiterare i comportamenti vessatori e prevaricatori nei confronti della moglie anche alla presenza di altri dipendenti\colleghi di lavoro della sig.ra (cfr. p. 5 ricorso)
- Del tutto fuori controllo sembra, in atto, il comportamento del sig. – e tale quindi da imporre i provvedimenti di cui più sotto – se lo stesso rivolge la sua aggressività anche nei confronti del legale della sig.ra(cfr. p. 6 ricorso) – ovvero non cessa i suoi atteggiamenti neppure in presenza delle forze dell'ordine – p. 3 del ricorso –
- emerge, ancora ed infine che il sig. **non abbia precisa coscienza della differenza tra il rapporto di lavoro ed il rapporto di convivenza con la sig.ra si che, al momento, egli appare confondere le due funzioni in una sola, ritenendosi il 'padrone' nell'una e nell'altra situazione;**

- quanto alle determinazioni economiche appare di tutto evidente la sproporzione dei redditi tra le parti, altresì aggravata dall'anomala posizione della sig.rache è – allo stesso tempo- convivente e dipendente del Sig.;
- avuto riguardo alla vasta e variegata attività dispiegata dal sig. quale emerge dalle visure camerali depositate può stimarsi equo fissa un assegno di euro 4.000 euro mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal snn, scolastiche, sportive, ricreative;
- Dispone allo stato, ed in attesa degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, curando di farli prelevare, da persona di fiducia, presso l'abitazione materna e quindi, sempre da persona di fiducia, facendoli riaccompagnare;

- ritenuto che
- emergano, per quanto sopra osservato, sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente, nella parte che riguarda la condotta pregiudizievole posta in essere a suo danno da marito;
- ricorrono quindi gli estremi per disporre l'ordine di allontanamento richiesto in via urgente *inaudita altera parte* ex comma 3 dell'art. 736 bis c.p.c., attesi i comportamenti violenti reiterati da parte di con conseguente grave pregiudizio sia per la moglie che per i figli minori spesso costretti ad assistere ai comportamenti violenti ed aggressivi del padre;
- nelle more della fissazione dell'udienza debba essere indicato in mesi **dieci** il termine di durata del presente ordine di protezione;

- ORDINA
-
- al signor n. res.
..... la **cessazione della condotta
pregiudizievole** fino ad ora tenuta nei confronti
della convivente dei di
lei parenti e congiunti nonché dei figli minori

- ORDINA
- l'allontanamento del sig. n. dalla casa familiare in nella quale continuerà ad abitare la sig. con i figli;
- ORDINA
- che al presente provvedimento venga data esecuzione, se necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nel Commissariato di P.S. di

anche provvedimento di natura economica

- PRESCRIVE

- al signor n. di **non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie di **evitare assillanti telefonate** sulle utenze telefoniche alla stessa, ai prossimi congiunti, sul luogo di lavoro, ai colleghi di lavoro, ai figli minori in uso; di **non seguire** la moglie nei suoi spostamenti e di **non controllarla nelle di lei attività quotidiane**, evitando ogni mezzo in invasione ed intrusione, tramite telefonate, sms, mail o qualsiasi mezzo di comunicazione nella di lei vita privata;

- ORDINA

- al signor di **corrispondere alla convivente** entro i giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, la somma di euro 4.000 a titolo di contributo al mantenimento dei figli

Tribunale di Milano, Sez. IX civile, decreto 18 marzo 2015

- **ORDINE DI PROTEZIONE EX ART. 342-BIS C.C. – RICHIESTO DAL FIGLIO NELL'INTERESSE DELLA**
- **MADRE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – ESCLUSIONE (art. 342-bis c.c.)**
- L'ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all'art. 81 c.p.c.
- In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi.
- In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di *legitimitatio ad causam, rilevabile d'ufficio*.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 marzo 2015
Amministrazione di sostegno e ordine di protezione

- **PERSONA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - SUSSISTE (art. 342bis c.c.)**
- In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l'ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall'amministratore previamente autorizzato dal giudice tutelare

FAC SIMILE

Tribunale civile di ...

Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.

- Nell'interesse di

NOME COGNOME nata a ... residente a ...in Via C.F: ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'av. del Foro di Cf – pec che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

FATTO

TIZIA e CAIO (nato il ... a ... residente in ... CF...) hanno contratto matrimonio in ...

In data ... è nata la prima figlia , ..., che attualmente frequenta la scuola primaria di ... via ... e in data è nato il secondo, ..., iscritto all'asilo di Via ...

L'unione coniugale è proseguita in maniera ordinaria sino alla nascita del primo figlio, quando il Sig. CAIO ha iniziato ad avere atteggiamenti umorali ed oppressivi, che sfociavano in aggressioni sia fisiche sia verbali nei confronti della moglie;

DESCRIVERE I COMPORTAMENTI , INDICARE DATE E CIRCOSTANZE, INDICARE EVENTUALI TESTIMONI (vicini di casa, colleghi di lavoro, maestre), INDICARE SE CI SONO STATI INTERVENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE, PRODURRE CERTIFICATI MEDICI , PRODURRE DENUNCE, PRODURRE FOTOGRAFIE

Diritto

- L'ordine di protezione
- La situazione, oggi, è grave tanto da richiedere l'intervento, *inaudita altera parte*, del Tribunale, considerata l'escalation di violenza messa in atto dal Sig. CAIO nei confronti della moglie, dapprima con le minacce e poi con le lesioni personali gravissime; occorre altresì considerare che i minori sono stati resi spettatori di episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre. Inoltre, vi è una imprevedibilità assoluta rispetto all'evoluzione che potrebbe caratterizzare il comportamento del Sig. Caio nell'immediato futuro sia nei confronti della moglie ma ancor prima nei confronti dei figli.
- Il comportamento reiteratamente violento del Sig. CAIO rende opportuno l'emissione immediata degli ordini di protezione di cui all'art. 342bis c.c.

L'assoluta necessità di provvedere inaudita altera parte

- Il richiesto provvedimento dovrà essere emesso inaudita altera parte affinché abbia un effetto immediato e tutelante dell'incolumità fisica e psichica della Signora TIZIA e dei figli ... e ...
- E' di tutta evidenza che vi è il concreto rischio che la notifica del ricorso determini il Sig. Caio a compiere altri gesti di violenza verso la moglie, come già verificatosi in passato, quando neppure la presenza dei figli lo ha fatto desistere dalla violenza

regolamentazione incontri, anche in luogo neutro, tra pd./figli

- Chiedere intervento Servizi per regolamentazione incontri tra i minori ed il padre, preferibilmente in luogo neutro ed in presenza di educatori o, comunque, in presenza di terze persone che siano in grado di preservare i figli da agiti violenti

Richiesta contributo economico

- Ricostruire i costi della famiglia, indicare situazione reddituale e patrimoniale del soggetto destinatario dell'ordine di protezione, il quale ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia con il versamento di € ... mensili o, comunque, dar conto della situazione di non occupazione della parte ricorrente e quindi della necessità che sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento di moglie e figli

- Tutto quanto premesso e ritenuto, TIZIA come sopra ecc. ecc. chiede che il Tribunale di ... in applicazione degli artt. 342bis, ter c.c. e 736bis cpc,
 - voglia
- con decreto immediatamente esecutivo
- nel merito
- con provvedimento *inaudita altera parte* e contestuale fissazione di udienza successiva per la conferma/revoca del provvedimento richiesto
- oppure,
- fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé ed assunte sommarie informazioni

- 1. ordinare al Sig. CAIO l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere così come evidenziata in narrativa
- 2.ordinare al Sig. CAIO di allontanarsi dalla casa familiare sita in ...
- (se la ricorrente ha lasciato la casa per proteggere se stessa ed i figli dalle violenze di lui, chiedere che il Tribunale dia atto del trasferimento e prescriva al sig. CAIO di non avvicinarsi alla casa ecc. ecc.)
- 3. prescrivere al Sig. CAIO di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla Signora TIZIA e dai figli, in particolare : la residenza dei nonni materni sita in ..., la scuola frequentata da ... sita in, l'asilo frequentato da ... sito in ...

Incaricare il servizio sociale di ..., territorialmente competente, di verificare l'opportunità di regolamentare gli incontri tra i minori ed il padre, auspicabilmente in luogo neutro ed in presenza di operatori 55che il Sig. CAIO versi un importo mensile di € alla signora TIZIA per il mantenimento della stessa e di € ... quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio (€ ... complessivi)

6. assumere ogni più opportuno provvedimento per determinare le modalità di esecuzione del decreto, ivi compreso l'ausilio della Forza Pubblica, in particolare del Commissariato di P.S. di ... (o della Stazione dei Carabinieri di ...)

7. stabilire la durata del richiesto ordine di protezione nella durata massima di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento

in via istruttoria

- Si indicano quali testi i signori
- Con vittoria di spese di giudizio
- Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ...
- Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è esente
- Il fascicolo di parte è così composto :
- Ricorso ex artt. 342bis e ter c.c.
- Documenti : ... certificati ... denuncia-querela ... referto ospedale ,... - referto pronto soccorso – fotografie – dichiarazioni dei redditi – copia bollette utenze domestiche –

BIBLIOGRAFIA

- Roia F., Crimini contro le donne, Politiche, leggi, buone pratiche, FrancoAngeli, Milano, novembre 2017
- Di Lorenzo G., Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in trattato di Diritto di Famiglia – Bonilini, Vol. IV, parte III, cap. XVIII, Bologna, Utet, 2016
- Dell'Osta L., Spadaro G., Ordini di protezione contro gli abusi familiari, ilFAMILIARISTA, Giuffrè, 16 giugno 2015
- Ondei G., *Gli ordini di protezione : problematiche sostanziali e processuali*, in Rivista AIAF 2012/2, pagg. 49ss.
- Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking*, Giuffrè, Milano 2006 P. 405; Zanasi F.M. *Gli Ordini di protezione contro gli abusi familiari* Milano, Giuffrè 2008,
- Branca C.M. *Diritto Civile 2 la famiglia e le successioni* Giuffrè Milano 2005 p. 522 ;
- Tovani F. *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili civilistici* in <http://www.diritto.it/pdf/28250.pdf> ;
- Giacardi W. *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari* in www.altalex.it;
- Ziantona V. *Note sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari* in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com
- Costanzo A., *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, Fam.Pers.Succ. 2009, 7, p.660

Io avrei finito ...



- **GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**